

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 09/02/2021

FATTO

La cliente, stipulato in data 30/05/2011 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, anticipatamente estinto nel mese di aprile 2016 in corrispondenza della rata n. 57/120 (pari a Euro 285,00 ciascuna), dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso della somma di Euro 1.826,49 a titolo di oneri non maturati, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, precisato di avere restituito al cliente, in sede di estinzione anticipata, la somma di € 301,28 a titolo di ratei non maturati, dichiara di avere offerto, in sede di riscontro al reclamo, la somma di € 739,84 comprensivo del premio assicurativo non goduto, rifiutata dal cliente. Eccepisce l'infondatezza della richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, in quanto aventi natura upfront, trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, l'intermediario allega la fattura emessa e il bonifico disposto in data 08/09/2011; similmente sarebbero upfront le commissioni di attivazione, percepite dalla banca a copertura di prestazioni relative all'attivazione del prestito, nonché le spese di istruttoria; per quanto riguarda le commissioni di gestione, esse sarebbero state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 301,28; l'intermediario si è dichiarato disponibile a rimborsare l'ulteriore somma di €

739,84 calcolata secondo il criterio pro rata temporis, ma tale importo non è stato accettato dal cliente; con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio vita, dichiara di avere trattenuto l'importo della polizza sottoscritta dal cliente in qualità di intermediario assicurativo e, contestualmente, versato detto importo alla Compagnia Assicurativa; a questa, già a seguito della ricezione del reclamo, dichiara di avere provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso; essa si sarebbe resa disponibile ad offrire una somma a titolo di restituzione della quota non maturata del premio, unitamente al rimborso di altri oneri già in sede di risposta al reclamo, ma la somma non era stata accettata dal cliente. In conclusione, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio muove dal constatare, sulla base della documentazione allegata, che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 57 rate sulle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo, con decorrenza dal 01/05/2016.

Il Collegio, presa visione delle condizioni economiche e delle clausole concernenti l'ipotesi dell'estinzione anticipata, constata che è stata prevista l'esclusione del rimborso degli importi versati per le commissioni indicate nelle lettere A), B), D), E), F).

Il Collegio osserva che la clausola tesa a escludere il diritto al rimborso di commissioni anticipatamente versate dal cliente – siano esse upfront o recurring - contrasta con l'art. 125-sexies TUB, nel significato delineato e reso cogente dalla decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019 causa C-383/18 (c.d. Lexitor). La Corte di Giustizia, infatti, è investita del monopolio dell'interpretazione del diritto dell'Unione, cosicché grava sugli organi giudicanti nazionali l'obbligo di interpretare conformemente al diritto dell'Unione Europea anche le norme interne, indipendentemente dalla idoneità della fonte normativa europea a produrre effetti diretti o "orizzontali". Non vi è dubbio, dunque, che questo Collegio debba uniformarsi all'interpretazione della direttiva sul credito al consumo come fissata dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata. In questo senso, del resto, si è orientato il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Come è noto, la Corte ha stabilito che l'art. 16 della direttiva sul credito al consumo, "letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Premessa, quindi, la rimborsabilità di tutte le commissioni, il Collegio passa alla loro qualificazione. Quanto alla commissione di intermediazione, sul contratto di finanziamento consta il timbro quale intermediario del credito, di società finanziaria iscritta all'elenco ex art.106 TUB che timbra e sottoscrive come soggetto che procede all'identificazione. Allo stesso soggetto la cliente ha conferito incarico di mediazione nel medesimo giorno della sottoscrizione del finanziamento.

E' presente anche un altro soggetto che ha sottoscritto il contratto per procura del cessionario.

La clausola in argomento si riferisce sia all'attività di "mediazione" sia a quella di "promozione" del prestito, ma dall'analisi del mandato conferito dalla cliente risulta che il compenso percepito dal mediatore in virtù di detto mandato (pari al 8,00% del capitale

mutuato) sia interamente riferito all'attività di mediazione. La somma di € 2.736,00 indicata in contratto corrisponde infatti esattamente al 8,00% del capitale lordo mutuato.

Tali commissioni, pertanto, sono definirsi upfront, così come le spese di istruttoria.

Sono da qualificarsi recurring, invece, le commissioni di gestione e di attivazione. In merito agli oneri assicurativi rischio vita, posti a carico del cliente, il contratto prevede un criterio contrattuale di rimborso che rinvia alle CGA. Tuttavia, il Collegio constata che non sono presenti in atti le CGA citate nella proposta, che abbiano data coerente con quella di sottoscrizione del finanziamento e che prevedano un criterio contrattuale di rimborso. Pertanto, nei conteggi si applicherà il criterio pro rata temporis.

La cliente produce in atti copia di una mail della compagnia assicurativa in cui si comunica che un rimborso di importo non precisato è stato effettuato in data 28/7/2016 in favore dell'intermediario, ma non c'è in atti alcuna altra evidenza della corresponsione di tale rimborso e l'intermediario non fornisce informazioni al riguardo.

Applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi upfront il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute, il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Importo del prestito	€ 27.499,46	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	285,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
Data di inizio del prestito	01/07/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	29,70%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	29,70%	89,09		89,09
Commissioni di attivazione (B)				956,88	Recurring	52,50%	502,36		502,36
Commissioni di gestione (C)				944,95	Recurring	52,50%	496,10	301,28	194,82
Commissioni di intermediazione (D)				2.736,00	Upfront	29,70%	812,51		812,51
Oneri assicurativi (G)				433,56	Recurring	52,50%	227,62		227,62
Totale				5.371,39					1.826,40

Il Collegio accoglie la domanda relativa agli interessi legali dal giorno del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.826,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA